

# Incarichi CTU: tutte le novità dal 2023

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022 che riforma il processo civile, sono previste delle importanti modifiche anche per i CTU, tra cui l'istituzione dell'albo

di [Redazione tecnica](#) – 03.11.2022

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, n. 243 del **D. Lgs. n. 149/2022**, "*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*", sono state introdotte delle importanti novità relativamente alla riforma del processo civile, che includono alcuni cambiamenti anche per i **consulenti tecnici d'ufficio** (CTU).

## Consulenti tecnici ufficio: le novità dal 2023 per i CTU

Le modifiche entreranno in vigore a partire **dal 30 giugno 2023** e riguarderanno i procedimenti instaurati successivamente a tale data. In particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2022 ha introdotto al R.D. n. 1368/1941 l'art. 24-bis, con il quale è stato istituito un **elenco nazionale dei consulenti tecnici** presso il Ministero della giustizia.

L'elenco, accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, è **suddiviso per categorie** e contiene l'indicazione dei **settori di specializzazione di ciascuna categoria**, nel quale confluiscono per via telematica le annotazioni dei **provvedimenti di nomina**. Ulteriori categorie e settori di specializzazione verranno stabiliti con Decreto del Ministero della Giustizia. Nello stesso provvedimento, verranno indicati:

- i requisiti per l'iscrizione all'albo;
- i contenuti e le modalità della comunicazione per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale.

Infine, nel decreto si stabilisce che:

- i giudici che operano presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono **conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli albi** dei tribunali del distretto;
- il giudice può conferire, con **provvedimento motivato**, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, comunicando il provvedimento al presidente del tribunale.

Modifiche inoltre anche alla **vigilanza sulla distribuzione degli incarichi**, con la sostituzione dell'art. 23 del R.D. n. 1368/1941: la nuova disposizione stabilisce che il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché gli incarichi siano **equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo**, in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dal rispettivo ufficio, assicurando anche adeguata **trasparenza** del conferimento degli incarichi a mezzo di strumenti informatici.

Proprio per questo, gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici e pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.

[Decreto Legislativo](#)